

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Resoconto della Seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati di Martedì 28 settembre 2010

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2010.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) rileva che dalla lunga discussione fin qui svolta è emerso un ampio e trasversale consenso dei gruppi alla proposta di vietare l'uso del velo integrale. Non sono mancate peraltro alcune isolate voci dissenzienti.

Il deputato Bordo, in particolare, ha manifestato perplessità rispetto al divieto, sostenendo, tra l'altro, che il Consiglio di Stato, con la pronuncia della VI Sezione n. 3076 del 19 giugno 2008, avrebbe chiarito che all'utilizzo del *burqa* non può applicarsi il divieto previsto dalla «legge Reale» (n. 152 del 1975), in quanto tale utilizzo non sarebbe diretto ad evitare il riconoscimento della persona ma sarebbe motivato da ragioni religiose e costituirebbe quindi un caso di giustificato motivo ai sensi della legge stessa.

Al riguardo fa presente che il Consiglio di Stato non ha affermato che per l'uso del *burqa* o di indumenti simili sussisterebbe un giustificato motivo, di modo che non varrebbe il divieto previsto dalla legge Reale in via generale, ma si è limitato ad annullare l'ordinanza di un sindaco che, richiamandosi alla legge in questione, aveva vietato l'uso del *burqa*. In sostanza il Consiglio di Stato ha chiarito che non spetta al sindaco individuare i giustificati motivi di deroga al divieto e ha quindi lasciato indecisa, rimettendola al legislatore, la questione se l'uso del velo integrale abbia o meno un giustificato motivo.

Per affrontare la questione nel modo corretto, ritiene peraltro essenziale ricordare che, secondo quanto emerso anche dalle audizioni informali svolte dalla Commissione nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento, i motivi alla base del velo integrale, comunque denominato, non sono di carattere religioso, bensì etnico-culturale: l'uso del velo integrale non è, in altre parole, un precetto dell'*islam*, ma un'usanza deteriorata di alcune comunità musulmane integraliste, a cominciare dai talebani dell'Afghanistan. Si tratta di un'usanza barbara, propria di una società maschilista e repressiva, che intende spersonalizzare la donna e mantenerla in condizione di sottomissione, segregandola e riducendola in uno stato di alienazione: un'usanza che i musulmani moderati disconoscono e ritengono anzi contraria agli insegnamenti del Corano.

Aggiunge che la tutela della dignità della donna in quanto persona non è peraltro l'unico motivo, per quanto sia il principale, per il quale è giusto vietare l'uso del velo integrale. Vi è infatti anche l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico. Il deputato Bordo ha sostenuto che le donne velate non costituiscono un rischio per la sicurezza, ma è vero piuttosto il contrario: sotto il *burqa* può infatti nascondersi e rendersi irriconoscibile chiunque, anche un terrorista, anche un terrorista uomo.

Del resto il Belgio e la Francia, che hanno già adottato leggi per vietare l'uso del *burqa*, hanno ritenuto che il rischio per la sicurezza fosse un valido motivo, accanto a quello prevalente della tutela della persona, per agire in questo senso. Fa presente che, in ogni caso, prima dell'esigenza di tutela della sicurezza, viene l'esigenza di tutela della libertà e della dignità umana. Si tratta di un principio cardinale del nostro ordinamento e della nostra cultura, riconosciuto e sancito dalla Costituzione italiana e da tutte le carte dei diritti, nazionali e internazionali. Il divieto di uso del *burqa* non va infatti considerato nell'ottica di una limitazione della libertà religiosa: a parte il fatto che, come detto, il *burqa* non è un indumento di natura religiosa, c'è da dire che la libertà religiosa è consentita fino a quando non lede la libertà e la dignità della persona, che sono valori riconosciuti da tutti gli ordinamenti democratici come prevalenti su qualunque altro.

Conclude sottolineando come le leggi approvate in Belgio e in Francia costituiscano delle ottime linee-guida da seguire anche in Italia e ringraziando la relatrice per l'ottimo lavoro svolto.

Pierguso VANALLI (LNP) ricorda che il suo gruppo ha presentato una nuova proposta di legge sulla materia (C. 3715) che chiede di abbinare ai provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la proposta di legge C. 3715 sarà abbinata ai provvedimenti in titolo, vertenti su materia analoga, non appena assegnata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

2.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Resoconto di Giovedì 30 settembre 2010

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 3715 dei deputati Reguzzoni e altri, recante «Disposizioni concernenti il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici» e n. 3719 del deputato Garagnani, recante «Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, integrando la sua relazione introduttiva, ricorda che la proposta di legge C. 3715 Reguzzoni, a differenza delle altre abbinata, non modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ma reca una disciplina autonoma. In particolare, all'articolo 1 si prevede il divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

All'articolo 2 si precisano i casi che costituiscono giustificato motivo: le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti, quelle risultanti

da condizioni di salute certificate, da motivi professionali, oppure le ipotesi derivanti da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

All'articolo 3, comma 1, si stabilisce la sanzione per la violazione del divieto di cui all'articolo 1 in un'ammenda da 150 a 300 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al comma 2 si prevede che il tribunale possa disporre la commutazione dell'ammenda nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione e al comma 3 si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, determini, con proprio decreto, le modalità di svolgimento di tale attività non retribuita. Infine con l'articolo 4 si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 612-ter del codice penale per sanzionare il comportamento di chi costringe uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie, o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La proposta di legge C. 3719 Garagnani, interviene invece sul primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Essa reca il divieto di utilizzo di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, e richiama a tal fine motivi di sicurezza pubblica. Si stabilisce che è in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.

La proposta di legge C. 3719 è volta pertanto a specificare che nel divieto in questione rientra, per espresso riferimento della legge, anche l'utilizzo di indumenti che rendono difficoltoso il suddetto riconoscimento. Al contempo, essa introduce un richiamo alla tutela della pubblica sicurezza quale motivazione del divieto.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ricorda che il Comitato per l'Islam italiano, costituito presso il Ministero dell'interno, ha reso un parere sull'oggetto delle proposte di legge in esame. Tale parere è stato condiviso dal ministro dell'interno e fatto proprio dal Governo. Si tratta di un parere complesso, la cui illustrazione richiede tempo. Si dichiara peraltro pronto a procedere all'illustrazione del parere non appena la Commissione lo riterrà utile.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che il sottosegretario potrebbe illustrare il parere in questione già nella seduta in corso.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene preferibile rinviare ad altra seduta, in considerazione dell'assenza di molti componenti la Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede al presidente Bruno di sollecitare i gruppi, in sede di ufficio di presidenza, ad assicurare la più ampia presenza di deputati alle sedute del giovedì pomeriggio, considerato che si tratta delle uniche sedute della settimana nelle quali sia possibile discutere senza ristretti limiti di tempo, in quanto non c'è l'incombere dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che si farà carico di portare il problema all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Isabella BERTOLINI (PdL) avvisa che nei prossimi giorni dovrebbe essere assegnata alla Commissione una sua proposta di legge vertente sulla stessa materia di quelle in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la proposta di legge sarà abbinata a

quelle in esame non appena assegnata.

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala l'opportunità di distinguere, anche sotto il profilo della sanzione da prevedere, il caso in cui la violazione del divieto di indossare il *burqa* determini una lesione dell'interesse pubblico alla sicurezza - cioè ad esempio il caso in cui il *burqa* sia utilizzato come mezzo di camuffamento per un attentato o comunque un crimine - dal caso in cui determini invece una violazione della dignità della donna. In quest'ultimo caso, inoltre, occorre differenziare la sanzione per chi impone ad una donna di indossare contro la sua volontà il burqa e per chi invece lo indossa volontariamente. In altre parole, non si può ignorare che la legge Reale, sulla quale si ripropongono di intervenire quasi tutte le proposte di legge in esame, contiene norme finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, e non di altri valori pur meritevoli di tutela.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.